

Proposta di legge recante: “Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 (Piano regionale della salute 2004 – 2006)”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge regionale 5/2022 ha introdotto il comma 5-bis dell'articolo 11 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 (Piano regionale della salute 2004 – 2006), introducendo nuove forme di assistenza sanitaria, con la finalità di migliorare l'assistenza di prossimità.

Tra le tipologie assistenziali individuate sono indicate le “case di continuità”. Il PNRR indica invece la Casa della Comunità quale strumento attraverso cui coordinare tutti i servizi offerti sul territorio, in particolare per i malati cronici. Pertanto l'attuale proposta prevede di adeguare la terminologia a quella usata nel PNRR, sostituendo le “case di continuità”, con le “case di comunità”

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria Proposta di legge recante: "Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 (Piano regionale della salute 2004 - 2006)"

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia	Carattere temporale	Importo
		I o C	A o P	
Art. 1	Modifica la lettera a) del comma 5-bis dell'articolo 11 della l.r. 11/2004 e non comporta oneri	//	//	0
Art. 2	Reca la clausola di invarianza finanziaria	//	//	0
Art. 3	Reca la clausola d'urgenza sull'entrata in vigore	//	//	0

Criteri di quantificazione degli oneri

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella I.

Programma capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
	//	//	//	//
Totale				//

Proposta di legge recante: “Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 (Piano regionale della salute 2004 – 2006)”.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 11 della l.r. 11/2004)

1. Alla lettera a) del comma 5-bis dell'articolo 11 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 (Piano regionale della salute 2004 – 2006), la parola “continuità” è sostituita dalla seguente: “comunità”.

Art. 2

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

F.to Michele Comito